

SCHEMA CONTRATTO

Imposta di bollo pari ad Euro00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 24900/96 dd. 03/06/1996”

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE / RC/if

Sede legale: 38100 TRENTO - via Degasperi n. 79 - C. F. e Partita IVA 01429410226

CONTRATTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

CUP: B45F18001770003 – CIG: Z222D8F9DC

contenente le norme e le condizioni per il conferimento del servizio professionale di **coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) dei lavori di ristrutturazione parte del 3° piano Corpo C1 Ospedale Tione di Trento**

Tra le parti

1) **AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI** della Provincia Autonoma di Trento, con sede legale in via Degasperi n. 79, - 38123 Trento – C.F. e p. I.V.A. n. 01429410226, rappresentata dal dott. ing. **CLAUDIO CORTELLETTI**, nato a il, Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori , di seguito SPDL, ai sensi dell’art. 15, comma 1, L.P. 23/1990 e s.m.;

2) geom. **STEFANO FARINA**, nato a (TN) il, Codice Fiscale, libero professionista iscritto al Consiglio Nazionale Geometri al n. 1401 dal 12/01/1990, con studio tecnico omonimo con sede legale a Comano Terme (TN) Via Lungo Sarca n. 67 - partita IVA 01133310225 pec: stefano.farina@pec.studiofarina.info

PREMESSO CHE:

- in conformità della determinazione del Dirigente del SPDL n. di data

SCHEMA CONTRATTO

, che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto;

- visto quanto stabilito dall'art. 83, comma 3, lettere d) ed e), del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m., in materia di documentazione antimafia;

- vista la polizza del professionista n. 1 8 004018227, con scadenza il 31/12/2020 della compagnia di assicurazione Italiana Assicurazioni S.p.A., Agenzia MD S.a.s.di Trento Via Lungadige Leopardi n. 83 che copre i rischi derivanti dall'attività professionale, prevista dal D.P.R. 07 agosto 2012, n. 137 e s.m.;

- preso atto che il Responsabile del procedimento (RUP) è l'ing. Claudio Cortelletti;

si stipula il seguente CONTRATTO

ART. 1 (Oggetto dell'incarico)

1) L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, di seguito denominata "AZIENDA", affida al geom. Stefano Farina di seguito denominato "PROFESSIONISTA", che sottoscrive per accettazione il presente atto, l'incarico di **coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) dei lavori di ristrutturazione parte del 3° piano Corpo C1 Ospedale Tione di Trento**, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed in conformità a quanto previsto nel Disciplinare d'incarico/Offerta di data 27/05/2020 prot. n. 78150 del 28/05/2020.

2) Il costo stimato dei lavori oggetto dell'incarico ammonta a presunti **Euro 420.000,00=**, al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso nelle seguenti categorie di cui al D.M. 17/06/2016:

- opere di edilizia cat. E.10 Euro 140.000,00=

- opere idrico sanitarie IA.01 Euro 120.000,00=

- opere elettriche IA.04 Euro 160.000,00=

SCHEMA CONTRATTO

3) L'oggetto dell'incarico, il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, i parametri utilizzati nella tabella di calcolo onorario professionale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto (allegato n. 1), **non possono essere variati senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente del SPDL**. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di modifica dell'importo di contratto o di variante, da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data della nota del Dirigente del SPDL, con la quale viene data l'autorizzazione a procedere.

Alla lettera del Dirigente che autorizza il professionista a procedere nell'attività di progettazione per un importo diverso da quello indicato in contratto, seguirà l'adeguamento del compenso con la determina di approvazione del progetto esecutivo.

L'adeguamento delle prestazioni relative alla fase esecutiva avverrà, previa autorizzazione da parte del Dirigente del SPDL, mediante la stipulazione di un atto aggiuntivo al presente contratto.

Tali modifiche, se in linea con l'obiettivo progettuale, non alterano la natura generale del contratto ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n.2/2016.

ART. 2 (Documenti parte integrante e sostanziale del contratto)

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il disciplinare di incarico con preventivo di parcella allegato di data 27/05/2020 registrato al prot. n. 78150 del 28/05/2020 sottoscritto dal professionista.

ART. 3 (Obblighi relativi al coordinamento sicurezza)

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono le attività di **coordinatore per la progettazione** e di **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** come definite

SCHEMA CONTRATTO

dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. con le integrazioni previste nel disciplinare di incarico redatto dal responsabile del procedimento e sottoscritto dal Professionista in fase di offerta (allegato al presente).

2) Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni inerenti la sicurezza il Professionista deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., ai contenuti del Documento di valutazione dei rischi del committente di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. nonché al Documento di valutazione dei rischi da interferenza del committente di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.. Tra gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione deve ritenersi compresa l'attività di organizzare la cooperazione ed il coordinamento dei datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed il datore di lavoro committente.

3) Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna a espletare l'incarico in conformità e nel rispetto dei disposti di Legge/ normative tecniche, comprese quelle che potranno essere emanate in corso d'incarico e la cui applicazione sia obbligatoria o richiesta dal RUP.

4) Il Professionista nella veste di coordinatore per la sicurezza in fase di **esecuzione**, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla normativa, durante l'esecuzione dei lavori **deve:**

- **effettuare di norma 2 (due) visite in settimana** (di cui una ogni 14 giorni dal titolare dell'incarico) e la redazione di un verbale settimanale dattiloscritto (i contenuti minimi potranno essere definiti dal procedimento e comunque dovrà riepilogare i piani di sicurezza redatti/approvati dalle imprese con i relativi aggiornamenti, una descrizione delle lavorazioni programmate nei successivi 15 gg, non-

SCHEMA CONTRATTO

chè eventuali ulteriori richieste del RUP), da inviare via PEC ad Imprese, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, salvo deroghe scritte concesse dal R.U.P. In ogni caso deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento. Per parte dei sopralluoghi egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati aventi requisiti professionali per coordinatore; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva;

- verificare i piani operativi di sicurezza (POS) nonché tutti i piani con contenuti di sicurezza prodotti dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi (PIMUS, progetto ponteggi, etc.) e descrivere le relative valutazioni di idoneità sul verbale settimanale. Per i POS sarà richiesta la compilazione e sottoscrizione di apposita check list;

- l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza;

- verificare in collaborazione con la stazione appaltante l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche mediante la compilazione e sottoscrizione di check list fornita dal responsabile dei lavori.

5) Se durante il corso dei lavori si renderà necessario aggiornare il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) il Professionista provvederà all'emissione dei vari aggiornamenti con congruo anticipo rispetto alla attuazione delle misure di sicurezza in esso contenute. Qualora i tempi di aggiornamento del PSC non siano compatibili con la programmazione dei lavori in corso il coordinatore dovrà prov-

SCHEMA CONTRATTO

vedere a darne immediata comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata (PEC) al responsabile del procedimento proponendo la sospensione dei lavori per il tempo necessario, salvo sospendere i lavori nei casi di cui all'art.92 comma 1 lettera f). I vari aggiornamenti del PSC dovranno avere una numerazione progressiva (es: "Aggiornamento n.1 al PSC di data XX/YY/ZZ") e dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, alle imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi ed al direttore dei lavori via PEC nonché dovranno essere prodotte due copie cartacee da depositare una presso il cantiere ed una presso il responsabile del procedimento.

ART. 4 (Tempi e penali)

1) Il piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 e s.m., deve essere consegnato dal Professionista all'Azienda **entro 21 giorni (ventuno) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della nota del RUP di avvio dei termini per l'esecuzione dell'incarico, in un numero di copie necessario per acquisire tutte le autorizzazioni ed i pareri di legge, oltre a n. 4 (quattro) copie cartacee con file PDF e modificabili.

Per motivi validi e giustificati, l'Azienda con nota del Dirigente del SPDL, potrà concedere proroghe, previa richiesta scritta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato.

2) L'attività di **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** inizia con la data del verbale di inizio lavori redatto dal Direttore Lavori e termina con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.

SCHEMA CONTRATTO

3) Ogni giorno, oltre i termini stabiliti al precedente **comma 1** per la consegna degli atti da parte del Professionista, comporta una **penale giornaliera di Euro 100,00=** (cento/00), che comunque non potrà eccedere il 10% del corrispettivo stesso. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

4) Per ogni mancato sopralluogo in cantiere del coordinatore della sicurezza rispetto a quanto previsto all'art. 3, del presente atto sarà applicata una **penale pari ad Euro 50,00** (cinquanta/00) / sopralluogo e per mancata redazione del verbale settimanale sarà applicata una penale pari ad **Euro 50,00=** (cinquanta/00) / verbale settimanale.

5) L'Azienda è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

6) Gli importi previsti imputabili alle penali, saranno detratti in sede di liquidazione degli acconti senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto.

7) L'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso con l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

ART. 5 (Attività connesse non comprese nell'incarico)

L'Azienda si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal

SCHEMA CONTRATTO

caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni.

ART. 6 (Attività accessorie comprese nell'incarico)

Si intendono comprese e compensate nell'incarico di cui all'art. 1, comma 1, le

seguenti prestazioni accessorie:

- assistenza alla redazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- relazioni relative ad eventuali **riserve** avanzate dall'impresa esecutrice dei lavori. Quindi tutti gli atti richiesti dal RUP al Coordinatore al fine di valutare in sede di contraddittorio con l'impresa esecutrice, le riserve dalla stessa avanzate;
- tutti gli atti richiesti dal RUP al Coordinatore per la risoluzione del contenzioso in sede extra giudiziale con l'impresa esecutrice;
- il coordinamento dei lavori eventualmente riconosciuti dall'Azienda all'impresa esecutrice nell'ambito del contenzioso.
- aggiornamento del Fascicolo, con particolare riguardo alle informazioni/documenti raccolti in fase di esecuzione;
- la redazione dei verbali settimanali.

Art. 7 (Garanzia definitiva)

Per il presente contratto è previsto l'esonero dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. 09/03/2016 n. 2.

ART. 8 (Compensi: quantificazione e modalità corresponsione)

1) Il compenso dovuto dall'Azienda al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, ammonta a complessivi **Euro 16.618,92=** (sedicimilaseicentodiciotto/92) comprensivo di spese ed al netto di oneri previdenziali e fiscali da determinarsi nella misura di legge, importo derivante dall'onorario di cui

SCHEMA CONTRATTO

all'allegato preventivo di parcella di data 27/05/2020 prot. n. 78150 del 28/05/2020 (sconto del 30,00%).

2) Il compenso professionale, comprensivo di spese, relativo al Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, pari ad Euro 4.748,35= al netto degli oneri previdenziali e fiscali (Edilizia E.10 Euro 1.725,90=, Impianti IA.01 Euro 968,36=, Impianti IA.04 Euro 2.054,08=), sarà corrisposto dall'Azienda al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso, all'approvazione del progetto esecutivo da parte del RUP, anche solo dal punto di vista tecnico, **subordinatamente** all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.

3) Il compenso relativo al Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione sarà rideterminato in base all'importo del progetto/lavori derivante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato da RUP (importo lavori più oneri sicurezza).

4) Il compenso relativo al Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, pari ad Euro 11.870,57=, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, (Edilizia E.10 Euro 4.314,47=, Impianti IA.01 Euro 2.420,91=, Impianti IA.04 Euro 5.135,19=), verrà corrisposto al Professionista nel seguente modo: pagamenti in acconto proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, con trattenuta del 10% su ogni pagamento dei SAL; detta trattenuta del 10% sarà così corrisposta: il 7,5% successivamente all'ultimazione dei lavori con l'aggiornamento del Fascicolo ed il restante 2,5% a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo (art. 30, comma 5bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m e art. 171 co. 1 DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg).

5) L'onorario relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà

SCHEMA CONTRATTO

rideterminato in base all'importo lordo dei lavori eseguiti più oneri della sicurezza,

determinati ai sensi del Decreto ministeriale 17/06/2016.

6) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista, comunicati al medesimo mediante nota del RUP. In particolare non verranno corrisposti pagamenti in presenza di irregolarità contributive.

7) Previo accertamento della regolarità contributiva, tutti i pagamenti saranno effettuati, nel rispetto delle scadenze indicate nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Azienda della fattura, emessa dal Professionista previa autorizzazione dell'Azienda e riportante tutti i dati forniti dalla stessa.

8) L'Azienda è comunque estranea ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso Professionista intenda avvalersi, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa di riferimento.

ART. 9 (Varianti progettuali)

1) L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere al Professionista l'espletamento delle attività inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per varianti progettuali;

2) L'affidamento della progettazione di varianti **deve essere preventivamente autorizzato** in forma scritta dal responsabile del procedimento;

3) Il **corrispettivo spettante al Professionista per l'elaborazione delle varianti** sarà calcolato come previsto dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle presta-

SCHEMA CONTRATTO

zioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" ed in relazione agli elaborati effettivamente prodotti. Di norma gli importi considerati sono solo i lavori in più.

Casi particolari, in deroga a quanto sopra, potranno essere valutati dal RUP e riconosciuti a seguito di certificazione del RUP medesimo.

ART. 10 (Recesso dell'Azienda e recesso del Professionista)

1) L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in ogni momento e senza obbligo di motivazione o di preavviso, con determinazione del Dirigente del SPDL da trasmettere al Professionista.

2) Nell'ipotesi di recesso unilaterale dell'Azienda gli onorari spettanti al Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente svolto e dimostrato fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e con riferimento ai parametri contenuti nella tabella computo onorario allegata al presente contratto. Le spese verranno liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti. Trova applicazione l'art. 2237 del Codice Civile. Il recesso dell'Azienda non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni, né, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

3) Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso, previa determinazione del Dirigente del SPDL di presa d'atto della recessione, gli onorari spettanti al Professionista verranno valutati in base al lavoro realmente svolto e dimostrato fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso e con riferimento ai parametri contenuti nell'offerta allegata al presente contratto. Le spese verranno liquidate in misura proporzionale agli onorari riconosciuti. Trova appli-

SCHEMA CONTRATTO

cazione l'art. 2237 del Codice Civile.

ART. 11 (Risoluzione per inadempimento)

1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal RUP, oppure le penali di cui all'art. 4, raggiungano l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, oppure il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico ed economico, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Azienda di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

2) Qualora l'Azienda intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del SPDL, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

3) Il presente contratto verrà invece risolto automaticamente qualora il Professionista non ottemperi alla richiesta dell'Azienda di rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e di cui al successivo articolo.

Art. 12 (Obblighi del Professionista per la tracciabilità dei flussi finanziari)

1) Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

SCHEMA CONTRATTO

cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

2) Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire, ai fini del presente atto, la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 13 (Rispetto della normativa anticorruzione)

1. Con l'accettazione del presente contratto il Professionista assume gli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, il Professionista si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.

2. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo del Professionista sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione> (area amministrazione trasparente). Il Professionista si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

3. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Professionista il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà

SCHEMA CONTRATTO

procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), il Professionista si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto dell'APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per il Professionista l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 d.Lgs 165/2001 *i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

5) Si invita a prendere visione dei documenti **“Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri Contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”, “Documenti Anticorruzione”, “Documenti Operativi Vigenti”.**

6) Il Professionista dichiara di conoscere la normativa in materia di conflitto di interesse e si obbliga a rendere apposita segnalazione al RUP nelle ipotesi di incorrere in una delle situazioni relative al conflitto di interessi o di incompatibilità per le necessarie valutazioni da parte del medesimo RUP.

SCHEMA CONTRATTO

ART. 14 (Rinvio)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, le parti contraenti fanno riferimento al Decreto del Ministro della Giustizia 17/06/2016 e s.m.

ART. 15 (Dichiarazione assenza cause di incompatibilità)

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 16 (Ripartizione oneri fiscali)

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo previdenziale e gli oneri fiscali sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell'Azienda quale destinataria della prestazione.

ART. 17 (Trattamento di dati personali acquisiti in ragione del contratto)

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Professionista può venire a conoscenza e trattare dati personali. Il Professionista si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali ed in specie del Regolamento UE 2016/679.

ART. 18 (Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il Professionista dichiara di aver ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA

(geom. Stefano Farina)

L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

SCHEMA CONTRATTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

(dott. ing. Claudio Cortelletti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005.